

Prog. n. 124/2017

PUNTO **2** DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 14 FEB. 2017

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 134

OGGETTO:

Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato. Aggiornamento dei criteri e delle tempistiche procedurali relative al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato di Associazioni e Fondazioni. Modifica ed integrazione della modulistica correlata.

Delibere di Giunta

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI: FORCOLIN GIANLUCA

STRUTTURA PROPONENTE: 82.00.00.00.00 AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO

ALLEGATI N.: 8

Spazio riservato alla Segreteria di Giunta

PERVENUTO IL 20 FEB. 2017

16 FEB. 2017





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
X Legislatura

Proposta n. 124 / 2017

PUNTO 2 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 14/02/2017

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 134 / DGR del 14/02/2017

OGGETTO:

Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato. Aggiornamento dei criteri e delle tempistiche procedurali relative al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato di Associazioni e Fondazioni. Modifica ed integrazione della modulistica correlata.



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente
Assessori	Luca Coletto	Presente
	Giuseppe Pan	Presente
	Roberto Marcato	Presente
	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Federico Caner	Presente
	Elisa De Berti	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
Segretario verbalizzante	Mario Caramel	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

GIANLUCA FORCOLIN

STRUTTURA PROPONENTE

AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO

APPROVAZIONE:

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato. Aggiornamento dei criteri e delle tempistiche procedurali relative al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato di Associazioni e Fondazioni. Modifica ed integrazione della modulistica correlata.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si procede all'aggiornamento, alla modificazione ed alla sostituzione della disciplina, precedentemente dettata con deliberazione della Giunta regionale 30 Dicembre 2010, n. 3148, con riferimento ai criteri ed alle tempistiche procedurali relative al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato di Associazioni e Fondazioni per la loro iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato istituito con deliberazione della Giunta regionale 19 gennaio 2001, n. 112.

Il relatore riferisce quanto segue.

L'articolo 14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha delegato alle Regioni l'esercizio delle funzioni in ordine al riconoscimento delle persone giuridiche private (Associazioni e Fondazioni), che operano esclusivamente nelle materie di loro competenza (articolo 117 Cost.) e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito della singola regione (limite territoriale).

Sino al 22 dicembre 2000 (data di entrata in vigore del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361), ai provvedimenti regionali di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, faceva seguito l'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, tenuto e gestito dai Tribunali.

Con il ricordato D.P.R. n. 361/2000, è stato approvato il "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto", che ha ampliato le competenze assegnate alle Regioni, prevedendo, all'articolo 7, che le stesse istituissero il Registro regionale delle Persone Giuridiche.

Con deliberazione della Giunta regionale 19 gennaio 2001, n. 112, è stato quindi istituito, ai sensi del citato D.P.R. n. 361/2000, il Registro regionale delle Persone Giuridiche e ne sono stati approvati la relativa strutturazione ed il modello.

Le successive deliberazioni giuntali ed i decreti dirigenziali della struttura regionale competente succedutesi sull'argomento (cfr., da ultimo, D.G.R. 30 dicembre 2010, n. 3418 e decreto dirigenziale 10 luglio 2014, n. 114, con i relativi allegati), anche a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative, hanno provveduto, a meglio definire i criteri afferenti il riconoscimento della personalità giuridica di Associazioni, Fondazioni ed altre Istituzioni di diritto privato, ad aggiornare la relativa modulistica e comunque a dettare ulteriori modalità procedurali al fine di fornire ai promotori indicazioni sempre aggiornate in materia.

Tutto ciò premesso, sulla base dell'esperienza maturata fino ad oggi nell'applicazione della normativa nazionale e, soprattutto, dei conseguenti provvedimenti applicativi già richiamati, si evidenzia la necessità di intervenire sotto alcuni profili in merito ai criteri ed alle tempistiche procedurali relative al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato delle Associazioni e Fondazioni richiedenti l'iscrizione nel succitato Registro.

In primo luogo trattasi di aggiornare l'entità minima del patrimonio iniziale per le Associazioni, Fondazioni ed altre Istituzioni di diritto privato che vogliano richiedere il riconoscimento alla Regione.

A riguardo, non è senza significato ricordare che il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato è il provvedimento mediante il quale l'Ente acquisisce un'autonomia patrimoniale perfetta, in virtù della quale gli amministratori cessano di essere personalmente responsabili anche con il loro patrimonio personale per le obbligazioni assunte dall'istituzione.



Ne consegue che il pubblico interesse che viene in considerazione, in sede di esame della domanda di riconoscimento, è (anche) quello che si ricollega alla concessione del beneficio della responsabilità limitata e attiene alle esigenze di tutela del credito, affinché non siano ammessi a godere di tale beneficio Enti che non offrano idonea garanzia nell'adempimento delle proprie obbligazioni.

Assolve questa funzione proprio il requisito del "patrimonio", previsto dall'articolo 16 del codice civile, che non è necessario solo ai fini del perseguimento degli scopi dell'Ente e della vitalità dell'istituzione ma deve, in ogni caso adempiere l'ulteriore funzione di garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte. E' dunque l'esistenza di un patrimonio iniziale di per sé sufficiente al raggiungimento dello scopo, quale idonea garanzia per i creditori dell'Ente, il criterio (anche) in base al quale va concesso il beneficio, conseguente al riconoscimento, della responsabilità patrimoniale limitata.

L'esame comparativo con la disciplina vigente in altre Regioni, porta a ritenere che, al fine di garantire una operatività di Enti dotati di personalità giuridica aventi una certa serietà e solidità patrimoniale, si renda di conseguenza necessario aggiornare (rispetto a quanto in precedenza stabilito) il valore del patrimonio iniziale minimo in dotazione agli Enti richiedenti, prevedendo che tale patrimonio, che dovrà risultare nell'atto pubblico notarile di costituzione, debba essere costituito da un deposito monetario non inferiore nel minimo a Euro 20.000,00 per le Associazioni e a Euro 70.000,00 per le Fondazioni, di cui una parte, pari al 50% (Euro 10.000,00 per le Associazioni ed Euro 35.000,00 per le Fondazioni, nell'ipotesi minima suddetta), destinata a costituire il "fondo patrimoniale di garanzia", indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Ente.

Il patrimonio iniziale dovrà risultare espressamente nell'atto pubblico notarile di costituzione e nello stato patrimoniale del bilancio.

Nel patrimonio iniziale - che è comunque soggetto a valutazione autonoma da parte dell'Amministrazione e fatta salva, in ogni caso, in fase istruttoria, la facoltà di richiederne l'integrazione, in considerazione, come già detto, della necessaria garanzia dei terzi - oltre al deposito monetario nella misura minima sopra indicata, potranno essere conferiti anche beni immobili, beni mobili registrati o beni mobili (quali ad esempio: beni artistici o museali, arredi, attrezzature, beni strumentali), titoli e/o azioni, anche essi risultanti espressamente nell'atto pubblico notarile di costituzione e nello stato patrimoniale del bilancio. Il patrimonio iniziale, infine, dovrà essere dimostrato da idonea documentazione: per il patrimonio in denaro la relativa certificazione bancaria che ne attesti l'esistenza in capo all'Ente e ne indichi la parte relativa al fondo patrimoniale di garanzia e per gli eventuali beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili (conferiti nel patrimonio iniziale), la relativa perizia giurata di stima asseverata in Tribunale o presso un notaio.

Sotto un secondo profilo, è necessario ricordare che, al fine di agevolare i soggetti richiedenti, secondo una prassi consolidata degli uffici, si è prevista la possibilità di chiedere all'Amministrazione regionale, prima dell'avvio formale del procedimento amministrativo correlato, un esame preliminare delle bozze di statuti, a mero titolo di collaborazione con i referenti degli Enti; ciò allo scopo di pervenire alla configurazione di un atto il più conforme alle disposizioni normative sulla materia, prima della formalizzazione nella forma dell'atto pubblico e del conseguente percorso procedimentale, disciplinato dalla normativa nazionale e dai conseguenti provvedimenti applicativi già citati.

Con riferimento alla esperienza maturata anche in merito alla descritta fase preliminare, si può ragionevolmente affermare che tale fase non ha raggiunto gli scopi per i quali era stata preordinata. Infatti, da una verifica effettuata è risultato che: a) per un numero elevato di pratiche, alcuni Enti non hanno in alcun modo accolto le note di osservazioni/integrazioni suggerite dagli uffici regionali; b) altri Enti hanno dato riscontro alle predette osservazioni/integrazioni, accogliendole comunque in parte, solo dopo un notevole periodo di tempo (a volte superiore all'anno); c) alcuni Enti, infine, non hanno fornito alcun tipo di riscontro. L'incertezza collegata a detta fase è stata tale da determinare l'adozione di un decreto dirigenziale della struttura regionale competente (nella specie 31 agosto 2011, n. 164) per stabilire "(...) la cessazione degli effetti e la conseguente chiusura delle pratiche relative agli esami preliminari delle bozze di statuti, decorsi 270 giorni dalla nota regionale di osservazioni/integrazioni (...) senza che vi sia stato alcun riscontro da parte degli interessati (...)" Deriva la necessità, conseguentemente, di eliminare tale fase preliminare (con contestuale perdita di efficacia del decreto dirigenziale appena richiamato), in applicazione, tra gli altri, del noto principio del divieto di aggravamento del procedimento (cfr., articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241), principio ormai del tutto consolidato nell'ordinamento giuridico e recentemente rinforzato dalle più recenti riforme in materia di pubblica amministrazione.



Resta ferma, in un'ottica collaborativa e di ausilio alle Associazioni e Fondazioni, l'ottica costantemente esercitata dalla Direzione regionale competente per materia, l'approvazione, di schemi-tipo di Statuti di Associazione e di Fondazione per coadiuvare i promotori di tali Enti, offrendo loro le indicazioni fondamentali da seguire.

In tal senso si incarica il Direttore della Direzione Enti Locali e Strumentali ad approvare i suddetti schemi tipo ed assicurarne la più ampia forma di pubblicità.

Si tratta, successivamente, con il presente provvedimento, anche a seguito della eliminazione della fase preliminare relativa alla disamina preventiva delle bozze di statuti, di rideterminare il termine finale dei procedimenti amministrativi in questione (riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, approvazione modifiche statutarie e scioglimento/estinzione dell'Ente) in 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza, completa della documentazione prescritta, da parte della Direzione Enti Locali e Strumentali.

Rimane confermato che detto termine può essere sospeso una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, per l'acquisizione di informazioni, chiarimenti e certificazioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990

Sulla base di quanto finora esposto, si rende conseguentemente necessario, procedere ad un aggiornamento ed a un completamento delle indicazioni procedurali destinate ai promotori di Associazioni e Fondazioni, sostituendo e integrando gli attuali elenchi con gli allegati alla presente deliberazione relativi alla documentazione necessaria al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato (**Allegato A**) e alla relativa istanza (**Allegato A1**), all'approvazione delle modifiche statutarie (**Allegato B**) e alla relativa istanza (**Allegato B1**), allo scioglimento e richiesta di dichiarazione di estinzione degli Enti (**Allegato C**) e alle relative istanze (**Allegati C1 e C2**) ed all'istanza di per il rilascio della certificazione relativa alle iscrizioni contenute nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato (**Allegato D**).

Si ritiene opportuno, poi, demandare al Direttore responsabile della Direzione Enti Locali e Strumentali, di provvedere con propri successivi decreti all'eventuale modifica/integrazione e adeguamento degli allegati in questione, al fine di fornire ai richiedenti esaustive ed aggiornate informazioni in materia, nei limiti dei principi e delle linee guida contenute nella presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

- VISTA la legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
- VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, nel testo consolidato a seguito delle modifiche recate dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- VISTO il D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 gennaio 2001 n. 112;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2010 n. 3418;
- VISTE le deliberazioni della Giunta regionale nn. 1155 e 1156 del 12 luglio 2016;
- VISTO il decreto del Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico del 3 gennaio 2017, n. 1;
- VISTI i decreti dirigenziali richiamati nelle premesse;

DELIBERA



- 1) di stabilire che, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e della iscrizione nel Registro regionale delle Persone giuridiche istituito con D.G.R. 112/2001, il patrimonio iniziale degli Enti non potrà essere inferiore nel minimo ad un deposito monetario di Euro 20.000,00 per le Associazioni e di Euro 70.000,00 per le Fondazioni, di cui un importo pari al 50% dovrà essere formalmente vincolato e reso indisponibile a garanzia dei terzi, come specificato nelle premesse del presente provvedimento;
- 2) di approvare i nuovi elenchi allegati alla presente deliberazione, che ne formano parte integrante, relativi alla documentazione necessaria da presentare ai fini del riconoscimento (**Allegato A**), alla relativa istanza (**Allegato A1**), all'approvazione delle modifiche statutarie (**Allegato B**), alla relativa istanza (**Allegato B1**), allo scioglimento e alla dichiarazione di estinzione degli Enti (**Allegato C**) e alle relative istanze (**Allegati C1 e C2**) ed all'istanza per il rilascio della certificazione relativa alle iscrizioni contenute nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato (**Allegato D**);
- 3) di dare atto che i nuovi elenchi di cui al punto 2) sostituiscono ed integrano i precedenti;
- 4) di rinviare a successivo provvedimento del Direttore della Direzione Enti Locali e Strumentali l'approvazione di schemi-tipo di Statuti di Associazione e di Fondazione, a cui assicurare la più ampia forma di pubblicità;
- 5) di stabilire che i procedimenti amministrativi in questione (riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, approvazione modifiche statutarie e scioglimento/estinzione degli enti) devono concludersi nel termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza, completa della documentazione prescritta, da parte della Direzione regionale Enti Locali e Strumentali;
- 6) di dare atto che il termine di cui al precedente punto 5) può essere sospeso una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, per l'acquisizione di informazioni, chiarimenti e certificazioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- 7) di stabilire che le disposizioni approvate con il presente provvedimento si applicano alle istanze relative ai procedimenti amministrativi previsti dal punto 5) pervenute a decorrere dal 1 aprile 2017;
- 8) di disporre l'eliminazione della fase preliminare relativa all'esame preventivo delle bozze di statuti degli Enti richiedenti a decorrere dalla data di approvazione della presente deliberazione, con contestuale perdita di efficacia, alla medesima data, del decreto dirigenziale della struttura regionale competente 31 agosto 2011, n. 164;
- 9) di autorizzare il Direttore responsabile della Direzione Enti Locali e Strumentali a provvedere con propri successivi decreti all'eventuale modifica/integrazione e adeguamento degli allegati in questione, al fine di fornire ai richiedenti esaustive ed aggiornate informazioni in materia, nei limiti dei principi e delle linee guida contenute nella presente deliberazione;
- 10) di incaricare la Direzione Enti Locali e Strumentali dell'esecuzione del presente atto e del monitoraggio dei suoi effetti, anche al fine della proposta di eventuali misure correttive;
- 11) di disporre, per l'effetto di quanto ora deliberato, il venir meno dell'efficacia delle disposizioni dettate dalla deliberazione della Giunta regionale 30 Dicembre 2010 n. 3148 e relativi allegati;
- 12) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale
- 13) di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
- 14) di disporre l'inserimento nel sito internet della Regione del Veneto della presente deliberazione e della modulistica allegata al presente provvedimento, che sostituisce ed integra la precedente.



(FIRMATO)

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
Avv. Mario Caramel



**RICONOSCIMENTO PERSONALITÀ GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO**

(ARTT. 1 e 7 D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361)

A) PREMESSA

La Regione del Veneto riconosce, mediante iscrizione nel Registro regionale istituito con D.G.R. n. 112 del 2001 (in attuazione degli artt. 1 e 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361), la personalità giuridica ad Associazioni, Fondazioni e altre Istituzioni di diritto privato che operano nelle materie attribuite alla competenza della Regione (come individuate dal Titolo V° - art. 117 della Costituzione) e le cui finalità statutarie si esauriscono nel suo ambito territoriale.

Con il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, l'Ente acquista una "autonomia patrimoniale perfetta" e gli amministratori cessano di essere personalmente responsabili, anche con il proprio patrimonio personale, per le obbligazioni assunte dallo stesso Ente.

In particolare, i presupposti e la documentazione necessaria per ottenere l'iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato sono i seguenti.

B) PRESUPPOSTI

1. le finalità statutarie dell'Ente devono rientrare nelle materie attribuite alla **competenza regionale**.
2. le finalità statutarie dell'Ente devono esaurirsi nell'**ambito territoriale della Regione del Veneto** (da indicare espressamente nello Statuto).
3. **assenza di scopo di lucro** (da indicare espressamente nello Statuto).
4. un patrimonio iniziale, costituito da un deposito monetario, non inferiore nel minimo a **€ 20.000,00** per le Associazioni e a **€ 70.000,00** per le Fondazioni, come meglio specificato al successivo punto 3.1) della lettera C), relativo alla documentazione da presentare.

C) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

1. **domanda in bollo¹** indirizzata alla Regione del Veneto – Direzione Enti Locali e Strumentali - Fondamenta S. Lucia, Cannaregio, 23 - 30121 VENEZIA, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente:

- l'indicazione sintetica degli scopi;
- la sede legale;
- il codice fiscale;
- l'ammontare del patrimonio iniziale;
- l'ambito territoriale di operatività;
- il recapito per tutte le eventuali e successive comunicazioni;
- l'elenco della documentazione allegata all'istanza.

2. **n. 1 copia autentica dell'atto pubblico, registrato e in bollo¹** di costituzione dell'Ente (art. 14, comma 1, codice civile, di seguito c.c.) e del relativo Statuto.

Nell'ipotesi in cui, successivamente alla costituzione dell'Ente in forma di atto pubblico e prima della presentazione dell'istanza di riconoscimento, siano state apportate delle modifiche statutarie, deve essere prodotta anche una copia autentica in bollo (salvo esenzioni) del Verbale redatto per atto pubblico notarile registrato, relativo alle ultime modifiche apportate, con allegato lo Statuto aggiornato.

Nell'ipotesi in cui, trattandosi di Associazioni, l'Ente sia stato costituito con scrittura privata, ai fini del riconoscimento lo stesso Ente deve dare all'atto costitutivo la forma di atto pubblico (art. 14, comma 1, c.c.); in tal caso deve essere prodotta una copia autentica in bollo (salvo esenzioni) dell'atto notarile, registrato, nonché dello Statuto vigente che ne costituisce parte integrante.

3. **relazione**, sottoscritta dal legale rappresentante, sulla situazione patrimoniale e finanziaria, descrittiva anche degli elementi costitutivi il patrimonio iniziale dell'Ente, nonché dei mezzi finanziari con i quali si intende provvedere al raggiungimento dei fini istituzionali.



7d6cbc49



3.1 il patrimonio iniziale deve essere costituito da un deposito monetario non inferiore nel minimo a € 20.000,00 per le Associazioni e a € 70.000,00 per le Fondazioni. Si richiede che una parte corrispondente almeno alla metà (50%) del patrimonio iniziale come appena indicato - e precisamente € 10.000,00 per le Associazioni e a € 35.000,00 per le Fondazioni, nell'ipotesi minima suddetta) - sia espressamente destinato a costituire il "fondo patrimoniale di garanzia", indisponibile e vincolato a favore dei terzi che instaurino rapporti con l'Ente.

Il patrimonio iniziale deve risultare espressamente nell'atto pubblico notarile di costituzione e nello stato patrimoniale del bilancio.

Nel patrimonio iniziale, oltre al deposito monetario nella misura minima sopra indicata, potranno essere conferiti anche beni immobili, beni mobili registrati o beni mobili (quali ad esempio: beni artistici o museali, arredi, attrezzature, beni strumentali), titoli e/o azioni, anche essi risultanti nell'atto pubblico notarile di costituzione e nello stato patrimoniale del bilancio.

Il patrimonio iniziale dovrà essere dimostrato da idonea documentazione:

- per l'ammontare in denaro: certificazione bancaria che ne attesti l'esistenza in capo all'Ente e ne indichi la parte relativa al fondo di garanzia (50% del totale);
- per eventuali beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili conferiti nel fondo di dotazione iniziale: perizia di stima attuale asseverata con giuramento (in Tribunale o dal notaio).

4. **relazione**, sottoscritta dal legale rappresentante, sull'attività che svolgerà l'Ente e, se trattasi di Associazione di fatto già operativa, anche su quella già svolta nel passato. Si precisa che l'eventuale attività commerciale svolta dall'Ente deve avere natura strumentale e carattere non prevalente e che per la stessa dovrà tenersi contabilità separata, in conformità alla normativa in materia.

5. se trattasi di Associazione di fatto già operativa, copia sottoscritta dal legale rappresentante dei **documenti contabili** approvati, relativi agli ultimi due anni (bilanci consuntivi/preventivi), accompagnati dalla relazione dell'Organo di Revisione Contabile, se già previsto.

6. se già nominati e non indicati con la rispettiva carica nell'atto pubblico, copia autentica, in carta libera, dei **Verbali e/o degli Atti relativi alla nomina e alla attribuzione della carica dei componenti l'Organo di Amministrazione e delle loro eventuali sostituzioni**.

Deve, in ogni caso, essere prodotta la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo fac-simile allegato.

7. fotocopia di un documento d'identità del legale rappresentante, in corso di validità.

N.B. si informa che la Pubblica Amministrazione procedente provvederà direttamente a effettuare d'ufficio la verifica delle iscrizioni:

- o per gli Enti che si dichiarano O.N.L.U.S. (art. 1 e 4, D.M. 18 luglio 2003, n. 266), presso l'Agenzia delle Entrate - Anagrafe Unica delle O.N.L.U.S.;
- o per gli Enti che si dichiarano iscritti nel Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato (art. 4 legge regionale n. 30 agosto 1993, n. 40), presso la competente Struttura regionale;
- o per le Associazioni Sportive Dilettantistiche che si dichiarano iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I. (deliberazione del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. dell'11 novembre 2004 n. 1288 in attuazione dell'art. 5 decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242), presso il C.O.N.I.

D) FONDAZIONE TESTAMENTARIA

La domanda, in bollo¹, deve essere presentata alla Regione del Veneto - Direzione Enti Locali e Strumentali - dall'esecutore testamentario o dal legale rappresentante della erigenda Fondazione e deve essere corredata dalla documentazione di cui ai punti 2 - 4 - 6 - 7 della lettera C).

Deve, altresì, essere prodotta la seguente documentazione:

- n. 1 copia autentica, in carta libera, del Verbale notarile di pubblicazione del testamento;
- n. 1 copia autentica, in carta libera, del Verbale notarile d'inventario di tutti i beni;
- n. 1 copia autentica dello stato attivo e passivo di tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario;
- n. 1 copia autentica, in carta libera, della perizia di stima attuale asseverata con giuramento (in Tribunale o dal notaio) dei beni immobili o mobili.
- indicazione degli eventuali eredi legittimari.



7d6cbc49



E) TRASFORMAZIONE DELLE ISTITUZIONI "IPAB" IN ASSOCIAZIONI/FONDAZIONI

- in via preliminare, deve essere formalizzata apposita istanza alla Struttura regionale competente per la "depubblicizzazione" dell'IPAB, secondo quanto indicato dalla legge regionale 25 giugno 1993, n. 24.
- una volta emanato il Decreto di depubblicizzazione dell'Ente da parte della predetta Struttura regionale, si potrà procedere alla trasformazione dell'IPAB in Associazione/Fondazione di diritto privato con atto pubblico notarile. In tale atto pubblico notarile dovrà essere indicato che la trasformazione fa salve tutte le obbligazioni assunte dall'IPAB verso i terzi, dell'adempimento delle quali l'Ente si farà carico, conservando l'Ente stesso tutti i diritti e gli obblighi sorti in capo all'IPAB e proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, dell'IPAB medesima.
- successivamente, dovrà essere presentata alla Regione del Veneto - Direzione Enti Locali e Strumentali – **istanza, in bollo¹**, sottoscritta dal legale rappresentante, di iscrizione della Associazione/Fondazione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, contenente gli elementi di cui alla lettera C), punto 1.
A corredo dell'istanza dovrà essere prodotta **n. 1 copia autentica dell'atto pubblico, registrato e in bollo¹, di trasformazione dell'Ente e del relativo Statuto**, nonché la documentazione di cui alla lettera C), punti 3 (escluso il punto 3.1) - 4 - 6 - 7.
Si evidenzia che il patrimonio iniziale, da indicare nell'atto pubblico di trasformazione, deve essere costituito dal patrimonio dell'IPAB trasformata, del quale, per i beni immobili, dovrà essere prodotta la relativa perizia di stima asseverata con giuramento (in Tribunale o dal notaio).
Qualora si intendano conferire nel patrimonio iniziale **altri beni**, gli stessi dovranno essere dimostrati da idonea documentazione:
 - per il patrimonio in denaro: certificazione bancaria che ne attesti l'esistenza in capo all'Ente.
 - per eventuali ulteriori beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili: perizia di stima asseverata con giuramento (in Tribunale o dal notaio).

F) REGOLE

- Per la ricostituzione delle Regole si rinvia alle disposizioni di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 e s.m.i.
- Per la fusione tra più Regole si rinvia alle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1305 del 23 luglio 2013.

TERMINI DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato verrà concluso nel termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza, completa della documentazione prescritta, da parte della Direzione Enti Locali e Strumentali. Detto termine potrà essere sospeso una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, chiarimenti e certificazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i..

NOTA INFORMATIVA

Nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato sono indicati tutti i dati e gli elementi conoscitivi di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 361/2000, quali desunti dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto, nonché dalle eventuali successive modifiche.

Ulteriori altri dati personali, inseriti di iniziativa delle parti nei documenti sopra citati, nonché nell'eventuale ulteriore documentazione prodotta, saranno parimenti resi noti a terzi richiedenti visure o certificazioni (ex art. 3, comma 8, D.P.R. n. 361/2000), salvo che le stesse parti non ne abbiano stabilito l'incommunicabilità per riferimento alle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

¹ Sono esenti dall'imposta di bollo:

- a) le Organizzazioni di Volontariato, di cui alla Legge n. 266/1991, iscritte nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- b) le O.N.L.U.S., di cui al D.Lgs n. 460/1997, iscritte all'Anagrafe Unica delle O.N.L.U.S. (artt. 1 e 4, D.M. 18 luglio 2003, n. 266);
- c) ogni altro Ente che ne sia espressamente esentato da specifiche disposizioni legislative.



7d6cbc49





ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO

Marca da
bollo da
Euro 16,00

Alla Regione del Veneto - Direzione Enti Locali e
Strumentali
Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23
30121 VENEZIA

Oggetto: Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.
Istanza di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato (artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000)

Il/la sottoscritto/a _____, in qualità di legale rappresentante
dell'Associazione/Fondazione denominata _____, con sede
legale in _____ via _____ n. _____
C.F. _____ Tel. _____ Fax _____
PEC Ente _____

CHIEDE

il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato al suddetto Ente, mediante iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche, ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

Dichiara che:

- 1) l'Ente ha lo scopo di _____, come meglio descritto nello Statuto
- 2) le finalità statutarie si esauriscono nell'ambito territoriale della Regione del Veneto
- 3) Il patrimonio iniziale è costituito da:

Per ogni comunicazione relativa al procedimento il referente è _____

Tel. _____ Fax _____ e-mail _____

A tal fine, si allega:

- copia autentica dell'atto pubblico, registrato e in bollo¹ di costituzione/trasformazione dell'Ente (art. 14, comma 1, c.c.) e del relativo Statuto.
- relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, sulla situazione patrimoniale e finanziaria, descrittiva anche degli elementi costitutivi il patrimonio iniziale dell'Ente, nonché dei mezzi finanziari con i quali si intende provvedere al raggiungimento dei fini istituzionali.
- certificazione bancaria (in originale) relativa al patrimonio in denaro e indicante l'importo indisponibile.
- perizia di stima attuale, asseverata con giuramento, in originale o in copia autentica, per beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili, conferiti nel patrimonio iniziale.
- relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, sull'attività dell'Ente.
- in quanto Associazione di fatto già operativa, una copia sottoscritta dal legale rappresentante dei documenti contabili

¹ Sono esenti dall'imposta di bollo:

- a) le Organizzazioni di Volontariato, di cui alla Legge n. 266/1991, iscritte nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- b) le O.N.L.U.S., di cui al D.Lgs n. 460/1997, iscritte all'Anagrafe Unica delle O.N.L.U.S. (artt. 1 e 4, D.M. 18 luglio 2003, n. 266);
- c) ogni altro Ente che ne sia espressamente esentato da specifiche disposizioni legislative.



d3358c77



approvati relativi agli ultimi due anni (bilanci consuntivi/preventivi), accompagnati dalla relazione dell'Organo di Revisione Contabile (se già previsto).

- o in quanto già nominati e non indicati con la rispettiva carica nell'atto pubblico, copia autentica, in carta libera, dei Verbali c/o degli Atti relativi alla nomina e alla attribuzione della carica dei componenti l'Organo di Amministrazione e delle loro eventuali sostituzioni.
- o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo fac-simile allegato.
- o fotocopia di un documento d'identità del legale rappresentante, in corso di validità.

IN QUANTO FONDAZIONE TESTAMENTARIA, si allega, altresì:

- o copia autentica, in carta libera, del Verbale notarile di pubblicazione del testamento.
- o copia autentica, in carta libera, del Verbale notarile d'inventario di tutti i beni.
- o copia autentica dello stato attivo e passivo di tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario.
- o indicazione degli eventuali eredi legittimari.

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE RITENUTA UTILE:

DATA

FIRMA



d3358c77



**APPROVAZIONE MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO**

(ARTT. 2 e 7 D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361)

La documentazione necessaria per ottenere l'iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato delle modifiche dell'Atto Costitutivo e/o dello Statuto, è la seguente.

1. **domanda in bollo**¹ indirizzata alla Regione del Veneto - Direzione Enti Locali e Strumentali - Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 - 30121 VENEZIA, sottoscritta dal legale rappresentante, con l'indicazione sintetica delle parti dell'Atto Costitutivo e/o dello Statuto oggetto di modifica.
2. **n. 1 copia autentica, in carta libera**, del Verbale dell'Assemblea (se Associazione) o dell'Organo di Amministrazione (se Fondazione) di approvazione delle modifiche, con allegato il nuovo Atto Costitutivo e/o Statuto, redatti in forma di atto pubblico, registrato.
3. copia semplice, sottoscritta dal legale rappresentante, dei **documenti contabili** (bilanci consuntivi/preventivi) approvati negli ultimi due anni di attività, accompagnati dalla relazione dell'Organo di Revisione Contabile, se già previsto.
4. **dichiarazione** relativa alla consistenza del patrimonio dell'Ente alla data di presentazione della domanda prevista al punto 1, sottoscritta dal legale rappresentante.
5. **relazione** sull'attività svolta dall'Ente negli ultimi due anni, con indicazione delle prospettive sull'attività futura, sottoscritta dal legale rappresentante.
6. fotocopia di un **documento d'identità** del legale rappresentante, in corso di validità.

N.B. si informa che la Pubblica Amministrazione procedente provvederà direttamente a effettuare d'ufficio la verifica delle iscrizioni:

- o per gli Enti che si dichiarano O.N.L.U.S. (artt. 1 e 4, D.M. 18 luglio 2003, n. 266), presso l'Agenzia delle Entrate - Anagrafe Unica delle O.N.L.U.S.;
- o per gli Enti che si dichiarano iscritti nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato (art. 4 legge regionale 30 agosto 1993, n. 40), presso la competente Struttura Regionale;
- o per le Associazioni Sportive Dilettantistiche che si dichiarano iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I. (deliberazione del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. dell'11 novembre 2004 n. 1288 in attuazione dell'art. 5 decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242), presso il C.O.N.I..

TERMINI DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento di approvazione delle modifiche statutarie verrà concluso nel termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza, completa della documentazione prescritta, da parte della Direzione Enti Locali e Strumentali. Detto termine potrà essere sospeso una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, chiarimenti e certificazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

NOTA INFORMATIVA

Nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato sono indicati tutti i dati e gli elementi conoscitivi di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 361/2000, quali desunti dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto, nonché dalle eventuali successive modifiche.

Ulteriori altri dati personali, inseriti di iniziativa delle parti nei documenti sopra citati nonché nell'eventuale ulteriore documentazione prodotta, saranno parimenti resi noti a terzi richiedenti visure o certificazioni (ex art. 3, comma 8, D.P.R. n. 361/2000), salvo che le stesse parti non ne abbiano stabilito l'incomunicabilità per riferimento alle norme di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i..

¹ Sono esenti dall'imposta di bollo:

- a) le Organizzazioni di Volontariato, di cui alla Legge n. 266/1991, iscritte nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- b) le O.N.L.U.S., di cui al D.Lgs n. 460/1997, iscritte all'Anagrafe Unica delle O.N.L.U.S. (artt. 1 e 4, D.M. 18 luglio 2003, n. 266);
- c) ogni altro Ente che ne sia espressamente esentato da specifiche disposizioni legislative.



e2e465c0





ISTANZA DI APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE

Marca da
bollo da
Euro 16,00

Alla Regione del Veneto - Direzione Enti Locali e
Strumentali
Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23
30121 VENEZIA

Oggetto: **Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.**
Istanza di approvazione modifiche statutarie (artt. 2 e 7 D.P.R. n. 361/2000)

Il/la sottoscritto/a _____, in qualità di legale rappresentante
dell'Associazione/Fondazione/Regola denominata _____, con sede
legale in _____ via _____ n. _____
C.F. _____ Tel. _____ Fax _____
PEC Ente _____

CHIEDE

l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea (se Associazione/Regola)/dall'Organo
di Amministrazione (se Fondazione) in data _____, atto a rogito del
dott. _____, notaio in _____, rep. n. _____,
registrato il _____.

Per ogni comunicazione relativa al procedimento il referente è _____
Tel. _____ Fax _____ e-mail _____

A tal fine, si allega:

- o copia autentica, in carta libera, del Verbale di approvazione delle modifiche con allegato il nuovo Atto Costitutivo e/o Statuto.
- o copia semplice, sottoscritta dal legale rappresentante, dei documenti contabili (bilanci consuntivi/preventivi) approvati negli ultimi due anni di attività, accompagnati dalla relazione dell'Organo di Revisione Contabile, se già previsto.
- o dichiarazione relativa alla consistenza del patrimonio dell'Ente alla data della presente domanda, sottoscritta dal legale rappresentante.
- o relazione sull'attività svolta dall'Ente negli ultimi due anni, con indicazione delle prospettive sull'attività futura, sottoscritta dal legale rappresentante.
- o fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante, in corso di validità.

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE RITENUTA UTILE:

DATA

FIRMA

¹ Sono esenti dall'imposta di bollo:

- a) le Organizzazioni di Volontariato, di cui alla Legge n. 266/1991, iscritte nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- b) le O.N.L.U.S., di cui al D.Lgs 460/1997, iscritte all'Anagrafe Unica delle O.N.L.U.S. (artt. 1 e 4, D.M. 18 luglio 2003, n. 266);
- c) ogni altro Ente che ne sia espressamente esentato da specifiche disposizioni legislative.



e75808a5



**SCIoglimento di Associazione**

(ART. 21 c.c. - ART. 4, comma 2, D.P.R. n. 361/2000)

DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE DELLA PERSONA GIURIDICA (ASSOCIAZIONE/FONDAZIONE)

(ART. 27 c.c. - ARTT. 6 e 7, D.P.R. n. 361/2000)

La documentazione necessaria per ottenere l'iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato della **deliberazione di scioglimento** di una Associazione o della **dichiarazione di estinzione** di una persona giuridica (Associazione/Fondazione), è la seguente.

A) SCIoglimento (relativo alle sole Associazioni)

1. **domanda in bollo¹** indirizzata alla Regione del Veneto - Direzione Enti Locali e Strumentali - Fondamenta S. Lucia, Cannaregio, 23 - 30121 VENEZIA, sottoscritta dal legale rappresentante.
2. **n. 1 copia autentica, in carta libera**, del Verbale dell'Assemblea dei Soci che ha deliberato lo scioglimento, redatto in forma di atto pubblico, registrato.
3. **relazione**, sottoscritta dal legale rappresentante, sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione alla data di presentazione della domanda prevista dal punto 1, della presente lettera.
4. copia semplice, sottoscritta dal legale rappresentante, dei **documenti contabili** (bilanci consuntivi/preventivi) approvati negli ultimi due anni di attività, accompagnati dalla relazione dell'Organo di Revisione Contabile, se già previsto.
5. fotocopia di un **documento di identità** del legale rappresentante, in corso di validità.

B) DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE DELLA PERSONA GIURIDICA (relativa ad Associazioni/Fondazioni)

1. **domanda in bollo¹** indirizzata alla Regione del Veneto - Direzione Enti Locali e Strumentali - Fondamenta S. Lucia, Cannaregio, 23 - 30121 VENEZIA, sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto interessato, anche non appartenente alla Persona Giuridica, contenente l'indicazione dei motivi per i quali viene presentata l'istanza medesima.
2. in caso di deliberazione dell'Assemblea (se Associazione) o dell'Organo di Amministrazione (se Fondazione) con la quale l'Ente richiede l'estinzione (art. 27, commi 1 e 2, c.c.), **n. 1 copia autentica, in carta libera**, del Verbale, redatto in forma di atto pubblico, registrato, in cui sia evidenziata la ragione della determinazione assunta.
3. **relazione**, sottoscritta dal legale rappresentante, sulla situazione economico-patrimoniale dell'Ente alla data di presentazione della domanda prevista dal punto 1, della presente lettera e sull'eventuale attività, contenente le valutazioni circa la perseguibilità, allo stato, dello scopo istituzionale e le motivazioni a supporto dell'istanza di estinzione.
4. copia semplice, sottoscritta dal legale rappresentante, dei **documenti contabili** (bilanci consuntivi/preventivi) approvati negli ultimi due anni di attività, accompagnati dalla relazione dell'Organo di Revisione Contabile, se già previsto.
5. fotocopia di un **documento di identità** del legale rappresentante, in corso di validità.

¹ Sono esenti dall'imposta di bollo:

- a) le Organizzazioni di Volontariato, di cui alla Legge n. 266/1991, iscritte nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- b) le O.N.L.U.S., di cui al D.Lgs n. 460/1997, iscritte all'Anagrafe Unica delle O.N.L.U.S. (art. 1 e 4, D.M. 18 luglio 2003, n. 266);
- c) ogni altro Ente che ne sia espressamente esentato da specifiche disposizioni legislative.



86136691



TERMINI DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento di iscrizione dell'avvenuto scioglimento dell'Associazione o della dichiarazione di estinzione dell'Ente (Associazione/Fondazione) verrà concluso nel termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza, completa della documentazione prescritta, da parte della Direzione Enti Locali e Strumentali. Detto termine potrà essere sospeso una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, chiarimenti e certificazioni, ai sensi dell'art.2, comma 7, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

Regola generale: dopo la deliberazione di scioglimento o la dichiarazione di estinzione segue la fase della liquidazione al termine della quale il Presidente del Tribunale dispone la cancellazione della persona giuridica dal Registro regionale delle persone giuridiche (artt. 11 e ss. delle disposizioni di attuazione del codice civile)

NOTA INFORMATIVA

Nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato sono indicati tutti i dati e gli elementi conoscitivi di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 361/2000, quali desunti dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto, nonché dalle eventuali successive modifiche.

Ulteriori altri dati personali, inseriti di iniziativa delle parti nei documenti sopra citati nonché nell'eventuale ulteriore documentazione prodotta, saranno parimenti resi noti a terzi richiedenti visure o certificazioni (ex art. 3, comma 8, D.P.R. n. 361/2000), salvo che le stesse parti non ne abbiano stabilito l'incommunicabilità per riferimento alle norme di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.



86136691





ISTANZA DI ISCRIZIONE DELL'AVVENUTO SCIOGLIMENTO DI UNA ASSOCIAZIONE

Marca da bollo da Euro 16,00

Alla Regione del Veneto - Direzione Enti Locali e Strumentali
Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23
30121 VENEZIA

Oggetto: Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.
Istanza di iscrizione dell'avvenuto scioglimento dell'Associazione
(art. 21 c.c. e art. 4, comma 2, D.P.R. n. 361/2000)

Il/la sottoscritto/a _____, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione denominata _____, con sede legale in _____ via _____ n. _____ C.F. _____ Tel. _____ Fax _____ PEC Ente _____

CHIEDE

l'iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato dell'avvenuto scioglimento dell'Associazione in oggetto, deliberato dall'Assemblea dei Soci in data _____, atto a rogito del dott. _____, notaio in _____, rep. n. _____, registrato il _____.

Per ogni comunicazione relativa al procedimento il referente è _____
Tel. _____ Fax _____ e-mail _____

A tal fine, allega:

- o copia autentica, in carta libera, del Verbale dell'Assemblea dei Soci che ha deliberato lo scioglimento, redatto in forma di atto pubblico, registrato.
- o relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione alla data della presente domanda.
- o copia semplice, sottoscritta dal legale rappresentante, dei documenti contabili (bilanci consuntivi/preventivi) approvati negli ultimi due anni di attività, accompagnati dalla relazione dell'Organo di Revisione Contabile, se già previsto
- o fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante, in corso di validità.

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE RITENUTA UTILE:

DATA

FIRMA

¹ Sono esenti dall'imposta di bollo:

- a) le Organizzazioni di Volontariato, di cui alla Legge n. 266/1991, iscritte nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- b) le O.N.L.U.S., di cui al D.Lgs n. 460/1997, iscritte all'Anagrafe Unica delle O.N.L.U.S. (artt. 1 e 4, D.M. 18 luglio 2003, n. 266);
- c) ogni altro Ente che ne sia espressamente esentato da specifiche disposizioni legislative.




b35F78da





RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE



Alla Regione del Veneto -- Direzione Enti Locali e Strumentali
 Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23
 30121 VENEZIA

Oggetto: **Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.**
Richiesta di certificazione relativa a iscrizioni (art. 3, comma 8, D.P.R. n. 361/2000).

Il/la sottoscritto/a _____
 residente in _____
 via _____ n. _____
 in qualità di _____
 con riferimento all'Ente denominato _____, con sede legale
 in _____ via _____ n. _____

CHIEDE

Il rilascio di n. _____ certificati relativi a :

- Numero di iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche
- Indicazione del legale rappresentante dell'Ente
- Composizione dell'Organo di Amministrazione
- Non sottoposizione dell'Ente a liquidazione
- Altro _____

Per uso _____

Si allega/allegano n. _____ marca/marche da bollo del valore di Euro 16,00 da apporre al/ai certificato/certificati richiesto/richiesti¹

DATA

FIRMA

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 40 del DPR 445/2000, integrato dall'art. 15 comma 1, della Legge n.183 del 12 novembre 2011, il certificato non potrà essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

¹ Sono esenti dall'imposta di bollo:

- a) le Organizzazioni di Volontariato, di cui alla Legge n. 266/1991, iscritte nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- b) le O.N.L.U.S., di cui al D.Lgs n. 460/1997, iscritte all'Anagrafe Unica delle O.N.L.U.S. (artt. 1 e 4, D.M. 18 luglio 2003, n. 266);
- c) ogni altro Ente che ne sia espressamente esentato da specifiche disposizioni legislative.



16589577

